

Contributo di concessione

Il contributo di concessione, se ed in quanto dovuto, ai sensi degli artt. 3, 7, 9, 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è definito e computato nei seguenti paragrafi del presente articolo a cui la concessione si riferisce.

A) CONCESSIONE GRATUITA

A.1 - Il contributo per la presente concessione non è dovuto, ai sensi dell'art. 9A, trattandosi di opera da realizzare in zone agricole;

2 - Il contributo per la presente concessione, relativo ad interventi di quale concorso (art. 9, 1° comma, lettera b), è determinato nell'importo di L. negli oneri di urbanizzazione, determinato come segue:

Il concessionario si impegna ad applicare i prezzi di vendita degli alloggi stabiliti nell'atto d'obbligo stipulato in data

Il contributo per la presente concessione, riguardante immobili di proprietà dello Stato o di altri Enti territoriali (art. 9, 2° comma), commisurato alla sola incidenza delle opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

B) CONCESSIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA (art. 7)

Il contributo per la presente concessione, riguardante un intervento di edilizia abitativa convenzionata, commisurato alle sole opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Il concessionario si impegna ad applicare i prezzi di vendita degli alloggi stabiliti nell'atto d'obbligo stipulato in data

C) EDILIZIA NON CONVENZIONATA (art. 3)

Il contributo per la presente concessione (art. 5) è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Il contributo per la presente concessione (art. 6) è determinato nell'importo di L.

D) IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (art. 10, 1° comma)

Il contributo per la presente concessione, riguardante la costruzione di è determinato nell'importo di L. determinato come appresso:

E) IMPIANTI TURISTICI, COMMERCIALI E DIREZIONALI (art. 10, 2° comma)

Il contributo per la presente concessione relativa alla costruzione di è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Il contributo pari alla quota del % stabilita dal Comune, commisurato al costo documentato di costruzione è determinato nell'importo di L.

legge regionale 12-9-1977, n. 35)

Il contributo per la presente concessione relativa alla costruzione di e commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, è determinato nell'importo di L. determinato come segue:

Art. 2

Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

Poiché il concessionario si è impegnato, con l'atto d'obbligo regolarmente trascritto, ad eseguire le opere di urbanizzazione nei modi e con le garanzie indicate nell'atto stesso, il versamento del contributo di L. è sostituito da tale impegno, ovvero, è sostituito da tale impegno fino alla concorrenza di L.; e pertanto restano da versare L.

A garanzia dell'adempimento dei suddetti oneri e all'atto del rilascio della presente concessione, il concessionario presta garanzia a mezzo di rilasciata in data per la somma di L.

Art. 3

Versamento del contributo

Il concessionario, all'atto della presente concessione, ha versato la somma di L. a mezzo di relativa agli oneri di urbanizzazione;

Il concessionario, all'atto della presente concessione, ha versato la somma di L. a mezzo di afferente il costo di costruzione, Il concessionario, contestualmente al rilascio della presente concessione, presta garanzia a mezzo di

per l'ammontare di L. corrispondente all'importo totale delle somme dovute, a garanzia del versamento rateizzato come appresso:

- il 20% = L. entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;
- il 50% = L. alla data di ultimazione dei lavori;
- il 30% = L. entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Oltre alle norme di legge e di regolamento ed alle modalità esecutive prescritte nella presente concessione, il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori devono essere eseguiti nei modi e nelle quantità indicate nel progetto approvato e nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- 2) Il concessionario è tenuto a chiedere, con apposita istanza, all'atto del tracciamento sul terreno delle linee di spiccato e comunque prima dell'inizio dei lavori, la verifica delle linee planimetriche dell'opera e la indicazione delle linee altimetriche, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione. Dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale contenente ogni altra indicazione particolare, che viene consegnato dal Tecnico del Comune al concessionario o ad altro incaricato del cantiere. Nella stessa istanza devono essere contenute le dichiarazioni del Direttore dei Lavori e del costruttore con le quali essi accettano l'incarico;
- 3) Il concessionario deve depositare l'atto di concessione nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- 4) Il concessionario deve affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
 - il nome e cognome/o la ragione sociale del concessionario;
 - il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;